

COMUNE DI BAGNOLO DI PO'
Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N.12 DEL 29/03/2007

7. Interventi erogati a Domicilio e di Supporto alla famiglia

7.1.1 Servizio di Assistenza Domiciliare

PREMESSA

CAPO I PRINCIPI E OBIETTIVI

- Art.1 Oggetto
- Art.2 Destinatari
- Art.3 Finalità Obiettivi
- Art.4 Diritti della persona
- Art.5 Doveri della persona
- Art.6 Compartecipazione al costo del servizio

CAPO II IL SISTEMA DEGLI ACCESSI

- Art.7 Accesso al servizio
- Art.8 Procedimento per l'accesso
- Art.9 Scheda di valutazione
- Art.10 Progetto d'intervento
- Art.11 Criteri per formulare la lista d'attesa per l'accesso al servizio

CAPO III MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

- Art.12 Tipologia degli interventi
- Art.13 Equipe del Servizio Domiciliare
- Art.14 Compiti dell'Assistente Sociale
- Art.15 Compiti delle Assistenti Domiciliari

CAPO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art.16 Disposizioni finali
- Art.17 Compiti della Giunta Comunale
- Art.18 Disposizioni Transitorie
- Allegato A) *Scrittura privata per il servizio di assistenza domiciliare*

PREMESSA

Come previsto dall'Allegato "A" al DGR n. 39 del 17/01/06, tutti i Comuni del territorio dell'Azienda Ulss 18, adottano il sottorichiamato "Regolamento S.A.D.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare viene garantito e offerto dai Comuni in un'ottica di condivisione partecipata dei Servizi da parte dei cittadini nell'ambito di una comunità locale attiva in cui ogni soggetto (attore) vede valorizzato il proprio ruolo nell'interesse particolare e generale. Il presente regolamento si colloca nel quadro delle riforme dei Governi Locali, secondo il principio di sussidiarietà e di piena collaborazione tra Comune, singoli cittadini, privato sociale ed istituzioni pubbliche e private. L'erogazione del servizio non può prescindere né da una corretta individuazione dei bisogni né da una costruzione delle risposte che sia quanto più possibile condivisa con i beneficiari del servizio stesso (L. 328/2000).

REGOLAMENTO S.A.D.

CAPO I PRINCIPI E OBIETTIVI

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina i principi e le modalità cui devono uniformarsi la gestione, l'erogazione, i criteri di accesso agli interventi e alle prestazioni socio-assistenziali del servizio domiciliare di assistenza e di aiuto personale.

Il servizio si caratterizza come un insieme di interventi concreti di aiuto e di stimolo per uscire dalla "situazione problema" ed atti a favorire e mantenere l'autonomia della persona e/o del nucleo familiare nel proprio ambiente di vita, con caratteristiche di flessibilità.

Il servizio domiciliare è parte integrante della rete dei servizi socio-assistenziali erogati dall'Amministrazione Comunale a favore della propria popolazione.

Il servizio è inteso quale intervento sociale unitario, globale ed integrato, in base alle specifiche necessità delle persone/nuclei, con gli altri servizi comunali e con i servizi dell'Azienda ULSS, ovvero con i soggetti pubblici e privati operanti nel sistema dei servizi sociali territoriali.

Il servizio viene attuato, anche se non esclusivamente, presso il domicilio della persona.

Il servizio è complementare e non sostitutivo della solidarietà familiare, ne rinforza invece il significato, sostenendo le capacità e le autonomie esistenti anche con altri interventi economici, per realizzare iniziative e progetti auto definiti.

Art. 2 Destinatari

Il servizio è rivolto a tutte le persone di qualsiasi età o nuclei familiari residenti che presentano una situazione problematica, più o meno temporanea, di natura fisica e/o psichica e/o relazionale, tale da impedire la gestione autonoma delle fondamentali esigenze di vita, sia dal punto di vista relazionale che domestico, igienico-sanitario e/o altro.

Il servizio è esteso anche a persone/nuclei familiari domiciliati o temporaneamente presenti nel territorio comunale qualora si verifichi un'indifferibile necessità socio-assistenziale; in tal caso il costo del servizio (pari al costo orario che sostiene il Comune che lo eroga) è a carico dell'interessato (salvo casi eccezionali debitamente comprovati dai servizi sociali del Comune di residenza), per i quali il Comune ospitante si farà direttamente carico della spesa, che verrà successivamente rimborsata in tutto o in parte dal Comune di residenza).

Art. 3 Finalità e obiettivi

1 Il servizio persegue la finalità di tutelare la dignità della persona, favorire la ripresa ed il mantenimento dell'autonomia della stessa o del nucleo familiare nel proprio ambiente di vita, prevenendone gli stati di disagio e promuovendone il benessere psico-fisico e relazionale, attraverso interventi concreti di sostegno e di stimolo, nel pieno rispetto della volontà e degli stili di vita espressi dalla persona.

2 Il servizio ha l'obiettivo di:

- assicurare ai beneficiari, attraverso l'adozione di strumenti adeguati di valutazione del bisogno, interventi che consentano di mantenere la routine di vita quotidiana;
- conservare relazioni affettive, familiari e sociali, indispensabili per vivere in maniera autonoma;
- favorire e consentire la permanenza delle persone nel proprio ambiente familiare e sociale;
- contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare qualora sia gravato da eccessivi carichi

assistenziali verso qualcuno dei suoi componenti;

- favorire la socializzazione dei soggetti, ampliandone i rapporti interpersonali;
- evitare l'isolamento e sostenere psicologicamente i membri della famiglia, favorendo l'inserimento nella vita del quartiere o della frazione e stimolando la partecipazione della famiglia nella ricerca delle possibili soluzioni ai problemi di interesse comune;
- attivare le reti sociali di solidarietà, promuovendo iniziative culturali, ricreative, sollecitando la collettività sui temi della solidarietà;
- ritardare il più possibile l'accesso a servizi ospedalieri e di ricovero, anche prevenendo l'aggravarsi di situazioni fisiche e/o psichiche già compromesse;
- evitare l'inappropriato inserimento in strutture protette;
- promuovere e favorire l'attivazione di forme di solidarietà familiari ed extra familiari.

Art. 4 Diritti delle persone

1 La persona viene informata, corresponsabilizzata sul progetto d'intervento che la riguarda e, ove possibile, inserita nella verifica dell'attuazione del progetto stesso; ad essa viene garantita l'opportunità di comunicare con il referente comunale del progetto anche in modo informale.

2 L'erogazione del servizio prevede la sottoscrizione di un contratto tra il richiedente/beneficiario e il Dirigente incaricato dall'Ente erogatore competente, nel quale vengono indicati sommariamente gli obiettivi dell'intervento, le modalità di attuazione, l'eventuale contribuzione al costo del servizio di cui al successivo art.6 del presente regolamento. Nel progetto di intervento devono essere definiti i tempi di erogazione delle prestazioni, i soggetti erogatori e la tipologia/progetto delle prestazioni stesse.

3 Gli attori del progetto hanno la facoltà di richiedere la revisione del progetto assistenziale presentando richiesta alla Direzione dell'Ente erogatore tramite l'Assistente Sociale di riferimento. .

4. La persona viene informata del trattamento dei dati sensibili, ai sensi della D. Lgs 196/2003.

Art. 5 Doveri dei beneficiari

1 Il destinatario del progetto e/o i familiari mantengono un comportamento rispettoso nei confronti degli operatori addetti al servizio e della loro professionalità.

2 Segnalano eventuali inadempienze ed irregolarità nella realizzazione del progetto d'intervento .

3 Attestano il servizio ricevuto sottoscrivendo la specifica documentazione di riscontro.

4 Compartecipano con il pagamento della quota oraria o del costo dei servizi ricevuti, così come stabilito dal successivo art. 6 del presente regolamento.

ART. 6 Compartecipazione al costo del servizio

Punto 1 Compartecipazione

La compartecipazione rappresenta la quota di partecipazione al costo effettivo del servizio posta a carico dell'utente.

La compartecipazione può essere a ora o a prestazione a seconda della tipologia delle prestazioni.

Sistema di compartecipazione	Importo
a) Ora	XXX
b) Intervento	XXX
c) Pasto caldo	XXX

Le compartecipazioni possono essere variate di anno in anno.

Punto 2 Agevolazioni compartecipazione

Le agevolazioni di compartecipazione sono concesse alle famiglie in funzione della condizione economica valutata in base al Regolamento Comunale sulla compartecipazione alla spesa basato sull'indicatore ISEE e di ulteriori rendite utili al calcolo delle risorse disponibili alla compartecipazione costo-servizio, al netto della quota indisponibile e delle spese straordinarie della famiglia. Per ottenere le agevolazioni tariffarie l'utente, entro i primi trenta giorni dall'erogazione del servizio, deve presentare dichiarazione o attestazione di dichiarazione della condizione economica in corso di validità e domanda di agevolazione in autocertificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, N° 445 riportante gli elementi necessari al calcolo della agevolazione riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente.

Gli elementi necessari alla valutazione delle agevolazioni tariffarie sono:

2.1 Elementi positivi

2.1.1. ISEE

2.1.2. Rendite non dichiarate in sede di dichiarazione dei redditi:

- rendita INAIL
- assegno di accompagnamento ad esclusione delle persone che necessitano di supporti per i propri spostamenti in base alla valutazione dell'assistente sociale (Es., ciechi con cane guida)
- contributi erogati da altri enti (Stato, Regione, etc.) per la domiciliarità
- rendite da fondi pensione

2.1.3. Contributo di solidarietà (vedi sotto)

2.2 Deduzioni

- quota indisponibile
- IRPEF, complessivamente pagata
- stipendi e oneri previdenziali documentabili per assistenti famigliari
- spese per l'assistenza domiciliare erogate per altri membri della famiglia
- spese sanitarie deducibili fatte valere in sede di dichiarazione dei redditi
- somme erogate a titolo di compartecipazione al pagamento delle rette RSA,
- somme erogate a titolo di alimenti (Art. 433 del C.C. e successivi) non detratte in sede di dichiarazione dei redditi

Le costanti di calcolo rappresentano le misure in base alle quali viene determinata l'eventuale agevolazione di compartecipazione e sono elencate nell'allegato A.

Su proposta del Dirigente dei Servizi Sociali e dell'Assessore competente i valori delle costanti di calcolo possono essere aggiornati di anno in anno con provvedimento del Consiglio Comunale.

Il contributo di solidarietà rappresenta un contributo forfetario, che si rifà ai principi dell'Art. 433 e successivi del C.C., da parte dei figli non conviventi alla contribuzione servizio assistenza domiciliare per i propri genitori. Ciò sta a significare che la mancata o insufficiente corresponsione del contributo di solidarietà da parte dei figli, crea difficoltà economiche ai genitori poiché viene valutato come disponibile per compartecipazione spesa delle prestazioni.

Tale contributo non viene calcolato per i figli conviventi inclusi nello stato di famiglia, in considerazione del maggior aiuto prestato ai genitori, e per i figli non conviventi il cui ISEE, certificato da attestazione della condizione economica in corso di validità, risulti inferiore al limite indicato al punto 8 nell'allegato A. La seguente formula determina il calcolo della agevolazione compartecipazione espressa come percentuale di pagamento della quota di compartecipazione.

$$\% \text{ compartecipazione} = \left(\frac{\text{ISEE} + \sum \text{rendite} + \text{contributo solidarietà} - \sum \text{deduzioni}}{\text{costo annuo piano di lavoro}} \right) \times \% \text{ utilizzo eccedenza}$$

al fine di riservare le risorse disponibili ai casi di maggiore bisogno in base al Regolamento comunale per la determinazione della condizione economica (ISEE), l'amministrazione esclude dall'agevolazione le famiglie che hanno un patrimonio disponibile al valore indicato al punto 3 nell'allegato A.

Per evitare l'ingiustizia derivante dall'applicazione di tale soglia e cioè che chi è immediatamente al di sotto possa essere totalmente esente, mentre invece chi la raggiunge debba contribuire per l'importo intero, l'amministrazione applica una graduazione della soglia di esclusione aumentando la % di compartecipazione al costo servizio a partire dal patrimonio disponibile indicato al punto 5 nell'allegato A fino a raggiungere la tariffa piena per patrimonio disponibile superiore o uguale a quello indicato al punto 6 nell'allegato A.

Per patrimonio disponibile si intende la somma del patrimonio mobiliare e del patrimonio immobiliare con esclusione della residenza i cui valori sono desumibili dalla dichiarazione sostitutiva unica della condizione economica prevista dal Regolamento Comunale.

L'agevolazione di compartecipazione è concessa a titolo di prestito all'assistito a valere su eventuali lasciti. Qualora l'assistito o i suoi famigliari abbiano effettuato donazioni nel quinquennio antecedente la presa in carico da parte del servizio, il donatario in base all'art. 437 del C.C. è tenuto alla compartecipazione delle agevolazioni tariffarie sino a concorrenza dell'ammontare dell'intera donazione.

Se dovessero risultare importi di entrata superiori a quelli programmati si applica un ulteriore sconto sulla base del seguente metodo:

- Soglia di esclusione, in cui la compartecipazione utente è uguale a zero
- Soglia di pagamento, in cui la compartecipazione utente è pari al 100%
- Intervallo tra le due soglie, ove lo sconto percentuale è basato sull'indicatore ISEE secondo una curva logica.

Punto 3 Deroghe

Qualora subentrino sensibili variazioni della condizione economica o del piano di lavoro, l'utente può richiedere, anche in corso d'anno, la rideterminazione della percentuale di pagamento delle quote a proprio carico in base ai nuovi valori. Il Dirigente incaricato dall'Ente Erogatore competente, su proposta motivata dell'assistente sociale e con l'approvazione dell'assessore competente, può proporre condizioni più favorevoli alla compartecipazione spesa, preferibilmente impiegando i criteri di calcolo adottati dal presente regolamento, facendo valere come ulteriori deduzioni, le situazioni di disagio non contemplate.

Allegato A

Valori considerati per la determinazione della % di compartecipazione spesa delle prestazioni SAD in base alla Delibera di Giunta N°..... del

Punto	Descrizione	Valore
1.	Quota indisponibile riferita alla condizione economica familiare	Euro XXX
2.	% valutazione eccedenza (condizione economica - quota indisponibile)	XXX %
3.	Limite di esclusione per patrimonio disponibile	Euro XXX
4.	Intervallo di graduazione dall'esclusione per patrimonio disponibile (% di graduazione dell'esclusione)	XXX %
5.	Patrimonio disponibile al di sopra del quale vi è una maggiorazione per patrimonio	Euro XXX
6.	Patrimonio disponibile al di sopra del quale la compartecipazione deve essere comunque corrisposta per intero	Euro XXX
7.	Contributo annuo di solidarietà considerato a carico dei figli non conviventi	Euro XXX
8.	Condizione economica dei figli al di sotto della quale non viene considerato il contributo di solidarietà	Euro XXX

Nel rispetto del Regolamento ogni Comune stabilisce i livelli massimi di compartecipazione spesa e la soglia ISEE al di sotto della quale viene garantita la completa gratuità del servizio.

Trattandosi di un intervento di servizio di assistenza domiciliare, le quote di contribuzione degli utenti non necessitano di essere riscontrate con fattura da parte dell'Amministrazione Comunale ai sensi del DPR 633/72.

CAPO II SISTEMA DEGLI ACCESSI

Art 7 Attivazione del servizio

a) Il servizio viene attivato attraverso la presentazione di apposita domanda al Servizio Sociale del Comune di appartenenza da parte dell'interessato o di un familiare, su modulo.

b) Hanno facoltà di segnalare medici di medicina generale, servizi dell'Azienda ULSS e di altri Enti, altri soggetti che per qualunque ragione siano a conoscenza del bisogno o del disagio della persona. L'accesso al servizio può avvenire anche attraverso l'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale che predispone il progetto d'intervento per l'attuazione del servizio qualora lo si ritenesse opportuno per la complessità del caso..

L'erogazione del servizio presuppone comunque il consenso della persona interessata o di chi se ne cura.

Art. 8 Procedimento per l'accesso

La richiesta di servizio, prodotta sull'apposito modulo può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il richiedente ritiene utili ai fini di evidenziare la situazione fisica, psichica, relazionale.

L'istruttoria relativa alla domanda viene predisposta, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 (e successive modifiche) e dal vigente regolamento per l'accesso agli atti, dall'Assistente incaricata del servizio la quale:

- valutata la pertinenza della domanda richiede la documentazione atta a dimostrare la capacità economica
- compila la scheda di valutazione di cui al successivo art. 9 e predisporre e sottoscrive l'apposito progetto individualizzato di cui al successivo art. 10
- inserisce la domanda nell'apposita lista d'attesa di cui al successivo art. 11

L'Assistente Sociale accerta che le necessità del richiedente possano essere soddisfatte in rapporto alle risorse disponibili e alla lista d'attesa per l'accesso al servizio.

Art. 9 Scheda di valutazione

1 Al fine di raccogliere i dati utili alla conoscenza della singola situazione viene adottata la Scheda di Valutazione dei bisogni socio -assistenziali regionale semplificata integrata da altra documentazione specifica relativa alla situazione.

2 La compilazione della scheda di valutazione viene effettuata secondo i criteri regionali, per la parte socio-assistenziale, dall'Assistente Sociale; in caso di particolari patologie o problematiche sanitarie, l'Assistente Sociale potrà avvalersi della collaborazione di altri operatori socio-sanitari nell'ottica di un lavoro di rete.

Art. 10 Progetto di Intervento

Per progetto d'intervento s'intende il complesso delle elaborazioni tecniche, con finalità attuative, che si produce ai fini del superamento della situazione problematica individuata.

Il progetto d'intervento contiene:

- a) gli obiettivi da raggiungere;
- b) i soggetti coinvolti, la tipologia, la quantità e la qualità delle prestazioni da erogare o dei beni da fornire;
- c) la durata complessiva oltre la quale il progetto si conclude o viene riformulato;
- d) i tempi e le modalità di verifica;

Il progetto è uno strumento flessibile e, previa verifica dell'Assistente Sociale Responsabile del progetto, può essere modificato e/o integrato dalla stessa prima della sua naturale scadenza.

Tutte le fasi attuative del progetto sono documentate e conservate in fascicoli riservati ed accessibili al cittadino beneficiario che lo richieda nonché al personale dell'ufficio interessato.

Art. 11 Criteri per la formulazione della Lista d'attesa per l'accesso al servizio

Qualora il numero delle richieste superi la disponibilità del servizio, l'Assistente Sociale e/o l'Ufficio dei Servizi Sociali redige una lista d'attesa per l'accesso allo stesso nel rispetto dei criteri predeterminati dalla scheda stabilita in uso regionale utilizzando il punteggio in essa definito come "Supporto della rete sociale". A parità di punteggio, la minore capacità economica, di cui al precedente art. 6, determina la precedenza nell'ordine di graduatoria per l'accesso al servizio.

Il richiedente è tenuto a segnalare le eventuali modificazioni di stati e situazioni che possono incidere sul punteggio e conseguentemente sulla posizione in graduatoria.

La lista d'attesa è consultabile nei modi e nelle forme consentite dalla normativa in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione da parte dei cittadini.

CAPO III MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Art 12 Tipologia degli interventi

La tipologia degli interventi è così esemplificata:

1. Sostegno assistenziale ed educativo alla persona e/o al nucleo familiare;
2. Sostegno ed aiuto alla persona nelle attività della vita quotidiana, favorendone l'autonomia e l'autosufficienza nelle diverse tipologie:

- aiuto domestico;
- cura della persona;
- segretariato sociale;
- prestazioni igienico - sanitarie di semplice esecuzione, quando queste siano complementari a quelle svolte normalmente dai familiari e/o in loro sostituzione;
- cambio della biancheria e servizio lavanderia (ove presente)
- trasporti (ove presente)
- assistenza nell'alzata dal letto;
- preparazione e/o aiuto nell'assunzione pasti;

distribuzione quotidiana dei pasti forniti da mensa convenzionata al domicilio degli utenti (ove presente regolamentata a parte, ivi comprese quote di compartecipazione spesa)

- bagno assistito;
 - aiuto nella deambulazione;
 - posture corrette e movimento arti invalidati;
 - aiuto nell'uso corretto di presidi, ausili ed attrezzature;
 - frizioni antidecubito;
 - monitoraggio per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso, per quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
 - sostegno alla vita di relazione, attraverso il coinvolgimento della rete parentale e del vicinato.
3. Integrazione all'assistenza sanitaria e psico - sociale domiciliare garantita da altri servizi/operatori.

Art. 13 Equipe del servizio domiciliare

Il personale che compone l'équipe minima di base del servizio domiciliare, che fa riferimento all'Ente Locale, ha la seguente qualifica professionale:

- Assistente Sociale;
- Assistenti domiciliari.

Tutti gli operatori dell'équipe:

- contribuiscono alla gestione del servizio ed alle attività di programmazione;
- contribuiscono all'individuazione dei bisogni delle persone nel contesto sociale e comunitario di appartenenza e alla definizione dei piani d'intervento individualizzati;
- partecipano alla programmazione delle attività del servizio;
- partecipano alla verifica del lavoro svolto e ridefiniscono l'offerta del servizio rispetto ai "bisogni";
- utilizzano gli strumenti per documentare il servizio svolto e per fornire dati al sistema informativo;
- partecipano a riunioni con altri operatori, fornendo il proprio contributo professionale;

La modalità di realizzazione dei punti sopra indicati si concretizza attraverso periodici incontri di coordinamento.

Agli incontri di équipe possono essere invitati altri operatori interni del servizio od esterni che possono contribuire alla definizione del progetto individualizzato per la persona, alla sua verifica e all'eventuale riprogettazione.

Art. 14 Compiti dell'Assistente Sociale

L'Assistente Sociale ha il compito di:

1. predisporre l'istruttoria;
2. rendere operativo il progetto d'intervento di cui al precedente art. 10;
3. formulare la graduatoria per l'accesso al servizio;
4. promuovere, mediante apposite modalità di rilevazione e osservazione che consentano analisi integrate, il monitoraggio e la verifica dell'efficacia del progetto di intervento, formulando un'ipotesi di sviluppo della situazione e, qualora fosse necessario, proponendo modifiche e/o integrazioni al progetto di intervento;
5. controllare la regolarità delle prestazioni, confermando formalmente l'avvenuta esecuzione delle stesse;
6. mantenere i necessari rapporti con altri servizi/operatori coinvolti nel progetto di intervento, in particolare utilizzando lo strumento dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare
7. mantenere i rapporti con la rete parentale e del privato sociale;
8. coordinare ed organizzare il servizio;
9. coordinare l'équipe di cui al precedente art. 13.

Qualora il servizio sia totalmente o parzialmente affidato a terzi, l'Amministrazione Comunale può prevedere che la Ditta affidataria del servizio individui al suo interno un referente con compiti di coordinamento degli Assistenti Domiciliari per gli aspetti gestionali e organizzativi;

10. svolgere attività di ricerca e di documentazione utili al buon funzionamento del servizio.

Art. 15 Compiti dell'Assistente Domiciliare

L'Assistente Domiciliare svolge i seguenti compiti:

1. Sostegno assistenziale ed educativo alle persone e/o al nucleo familiare.
2. Aiutare la persona nelle attività quotidiane, favorendone l'autosufficienza e l'autonomia attraverso : - assistenza nella cura di se stessa (igiene personale, vestizione, ecc.);
- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- aiuto nella deambulazione, nel corretto movimento di arti invalidati e nella giusta posizione degli arti in condizioni di riposo;
- aiuto nel corretto uso di presidi, ausili e attrezzature;

- aiuto nel riordino del letto, della stanza e dell'alloggio (ambienti principali di vita) ;
 - cura del cambio e lavaggio della biancheria a domicilio dello stesso o ricorrendo alla lavanderia del Comune se presente;
 - aiuto nella preparazione dei pasti o, eventualmente, fornire i pasti preparati a domicilio;
 - accompagnamento presso strutture/enti pubblici e/o privati per disbrigo di pratiche o altre necessità, quando la persona non sia in grado di recarsi da sola e non vi siano altre risorse;
 - stimolo e sostegno alla persona sul piano del rapporto umano e amicale;
 - coinvolgimento e coordinamento delle risorse del "mondo vitale" a livello domiciliare;
 - collaborazione con il personale sanitario relativamente alle condizioni di salute dell'utente.
3. Collaborare nelle prestazioni di segretariato sociale e di educazione igienico sanitaria ed ambientale: - fornire informazioni ai beneficiari e alle famiglie sui servizi presenti in territorio, sulle pratiche necessarie per accedervi, e svolgere piccole commissioni.
4. Attuare interventi volti a favorire la vita di relazione della persona in un'ottica di servizio sociale di rete:
- coinvolgere parenti, vicini, volontari;
 - rapportarsi con le strutture ricreative, culturali del territorio;
 - stimolare alla partecipazione degli interventi di socializzazione e/o di recupero che impegnano il soggetto.
5. Concorrere alla formulazione dei progetti individuali per ogni singola persona.
6. Attuare l'osservazione dei soggetti all'interno del loro contesto di vita.
7. Partecipare agli incontri d'équipe.

CAPO IV NORME TRASITORIE E FINALI

Art 16 Disposizioni finali

Il presente regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale, ed entra in vigore il 15° giorno successivamente alla pubblicazione.

Art. 17 Compiti della Giunta Comunale

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Giunta Comunale recepisce la deliberazione della Conferenza dei Sindaci in merito alla quantificazione della partecipazione alla spesa da parte degli obbligati di cui al precedente art. 6.

Art. 18 Disposizioni transitorie

Le domande di accesso al servizio di assistenza domiciliare che perverranno dopo l'adozione del provvedimento di Giunta Comunale di cui al precedente art. 17 verranno da subito istruite con i criteri individuati nel presente regolamento.

Entro 90 giorni dalla data di adozione della Delibera di Giunta Comunale, di cui al precedente art. 17, l'Assistente Sociale istruisce le pratiche degli utenti in carico al servizio domiciliare secondo quanto previsto dal presente regolamento.

CONTRATTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE– SCRITTURA PRIVATA
CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIALE

ANNO
PUNTEGGIO SVaMA.....
Data _____

L'Assistente Sociale...
in rappresentanza del Comune di
e
Il/La sig./sig.ra...
Nato/a.....
Residente a..... in via
(In qualità di..... del sig. /ra)

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Diritti e doveri del beneficiario

– La persona viene informata , corresponsabilizzata sul progetto di intervento che la riguarda e, ove possibile, verifica l'attuazione del progetto stesso anche attraverso una comunicazione con il referente comunale del progetto.

10

- La persona interessata, o chi ne ha titolo, ha la facoltà di richiedere la revisione del progetto assistenziale prestando richiesta motivata all'Assistente Sociale referente
- La persona mantiene un comportamento rispettoso nei confronti degli operatori che si recano a domicilio.
- La persona segnala eventuali inadempienze ed irregolarità nella realizzazione del progetto d'intervento che la riguarda.

– La persona attesta il servizio ricevuto sottoscrivendo la specifica documentazione di riscontro.

Art. 2 n. accessi settimanale:

Art. 3 Prestazioni erogate

- Aiuto domestico
- Cura della persona
- Segretariato sociale
- Prestazioni igienico – sanitario, quando queste siano complementari a quelle svolte normalmente dai familiari e/o in loro sostituzione
- Cambio biancheria e servizio lavanderia
- Trasporto
- Assistenza nell'alzare dal letto
- Preparazione e/o aiuto nell'assunzione dei pasti
- Distribuzione quotidiana dei pasti fornita da mensa convenzionata al domicilio
- Bagno assistito
- Aiuto nella deambulazione
- Posture corrette e movimento degli arti invalidati
- Aiuto nell'uso corretto dei presidi, ausili, attrezzature
- Frizioni antidecubito
- Aiuto per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente
- Sostegno alla vita di relazione
- Altro (specificare)

Art.4 Scheda attività, presso il domicilio del beneficiario verrà conservata una scheda (vedasi allegato) con la descrizione delle prestazioni effettuate e del relativo impegno orario.

Detta scheda dovrà essere controfirmata, dopo ogni accesso sia dall'operatore che dal beneficiario, e alla fine di ogni mese dovrà essere consegnata all'assistente sociale per gli atti amministrativi conseguenti.

Art. 5 Cessazione, sospensione, variazione del S.A.D.

Il SAD può cessare In seguito a:

- risoluzione della situazione problematica; -
- richiesta scritta dell'utente/richiedente;
- ricovero in struttura residenziale;
- Mancato rispetto del contratto sottoscritto.

Il SAD può essere sospeso in caso di: -

- ricovero ospedaliero;
- soggiorni climatici;
- mancato pagamento;
- altre situazioni valutate dall'Assistente Sociale.

Il S.A.D. può essere ridotto o ampliato negli accessi, nel numero delle ore e delle prestazioni, in relazione alle variazioni delle necessità dell'utente. Il Servizio Sociale potrà inoltre modificare l'erogazione del servizio in funzione della domanda da soddisfare e delle risorse a propria disposizione.

(Preso atto dell'allegato della compartecipazione di spesa di cui si allega documento comprovante il costo del servizio)

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data

L'Assistente Sociale Il richiedente/beneficiario